



*COMUNE DI
GODEGA DI SANT'URBANO*

Statuto comunale

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del
30.09.2013**

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Godega di Sant'Urbano è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.¹
2. Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
3. Il comune, dotato di autonomia impositiva² e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
 - b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
 - d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
 - f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
 - g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.
4. Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adequata presenza di entrambi i sessi.³
5. Il comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 2 TERRITORIO

1. Il comune di Godega di Sant'Urbano comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:
 - a) Godega di Sant'Urbano, capoluogo, nella quale è istituita la sede del comune e degli organi istituzionali;
 - b) Pianzano;
 - c) Bibano.

¹ art. 3, comma 4 T.U. 267/2000,

² art. 3 comma 4 T.U. 267/2000,

³ art. 6 comma 3 T.U. 267/2000 .

ART. 3
SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del comune, attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il sigillo.
2. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4
ALBO PRETORIO

1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale⁴.

ART. 5
RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.⁵
2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.
3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

ART. 6
FUNZIONI

1. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà.⁶ Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della

⁴ Art. 32 legge n. 69/2009

⁵ Artt. 4 e 5 T.U. 267/2000

⁶ art.3 comma 5 T.U. 267/2000

programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3 Il comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.⁷

4 Il comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di carattere umanitario.

5 In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

ART. 7

SVILUPPO SOCIALE

1 Il comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2 Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.⁸

ART. 8

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

- a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
- b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

ART. 9

SVILUPPO ECONOMICO

1 Spetta al comune:

- a) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;

⁷ art. 3 T.U. 267/2000

⁸ art. 3 T.U. 267/2000

- c) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

ART. 10

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI FIERE E MERCATI

1. Il Comune svolge funzioni amministrative in relazione a fiere e mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del Decreto Presidente Repubblica, 24 luglio 1977, numero 616 e determina le tariffe di accesso alle strutture fieristiche.
2. Riconosce all'Antica Fiera di Godega ed alle altre manifestazioni fieristiche un preminente ruolo di sviluppo economico e commerciale; vi riconosce altresì i caratteri distintivi di una secolare tradizione di sviluppo e progresso umano che si concretano nel continuo sforzo di rinnovare, potenziare e costantemente qualificare dette manifestazioni.
3. Potenzia e migliora nel corso del tempo le manifestazioni fieristiche esistenti adottando tutte le misure necessarie e imposte dallo sviluppo sociale e tecnologico al fine di professionalizzare l'importanza fieristica di Godega di Sant'Urbano. A tal fine istituisce nuove manifestazioni, potenzia le esistenti, dà vita a forme di collaborazione e associazione con altri enti pubblici o privati al fine di conseguire le finalità di cui sopra, razionalizzando e rendendo efficiente la programmazione, la realizzazione e la gestione delle manifestazioni mediante la creazione di appositi organismi.

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

ART. 11

ORGANI DEL COMUNE

- 1 Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.⁹

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.¹⁰
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 13

FUNZIONI

- 1 Il consiglio comunale:
 - a) rappresenta l'intera comunità;¹¹
 - b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed

⁹ art. 36 comma 1 T.U. 267/2000

¹⁰ artt. 37 e segg. T.U. 267/2000

¹¹ Art. 3 comma 2 T.U. 267/2000

- azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;¹²
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;¹³
 - d) ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;¹⁴
 - e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 - f) svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
 - h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 14 ATTRIBUZIONI

1 Il consiglio comunale:

- a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;¹⁵
- b) esercita l'autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;¹⁶
- c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.¹⁷
- d) può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

2 Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 15 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.¹⁸ In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
- 2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
 - a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;¹⁹
 - b) al giuramento del sindaco;²⁰

¹² art. 13 T.U. 267/2000

¹³ art. 42 comma 1 T.U. 267/2000

¹⁴ art. 38 comma 3 T.U. 267/2000

¹⁵ art. 42, comma 1 T.U. 267/2000

¹⁶ art. 3 comma 4 T.U. 267/2000

¹⁷ art. 42, comma 2 lett. m) e art. 50 comma 9 T.U. 267/2000

¹⁸ art. 40 comma 1 T.U. 267/2000

¹⁹ art. 41 comma 1 T.U. 267/2000

²⁰ Art. 50 comma 11 T.U. 267/2000

- c) alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;²¹
 - d) all'elezione della commissione elettorale comunale.²²
- 3 Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese.²³ Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
 - 4 Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.²⁴
 - 5 L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.²⁵

ART. 16 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.²⁶
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.
4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.²⁷
5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto²⁸.

ART. 18 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

²¹ art. 46 comma 2 T.U. 267/2000

²² art. 41 comma 2 T.U. 267/2000

²³ art.40 commi 5 e 6 T.U. 267/2000

²⁴ art. 38 comma 2 T.U. 267/2000

²⁵ art. 41 comma 1 T.U. 267/2000

²⁶ art. 46 comma 3 T.U. 267/2000.

²⁷ la legge non prevede l'approvazione del documento, nulla vieta che lo statuto la preveda.

²⁸ Art. 38 comma 2 TUEL n. 267/2000

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 19

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.²⁹
3. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.³⁰
4. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

ART. 20

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.³¹
3. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.³²

ART. 21

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti;³³
 - b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;³⁴
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

²⁹ art. 38 comma 4 T.U. 267/2000

³⁰ art. 78 comma 5 T.U. 267/2000

³¹ art. 43 comma 4 T.U. 267/2000.

³² Art. 43 comma 2 ultimo periodo TUEL 267/2000

³³ art. 43 comma 1 T.U. 267/2000

³⁴ art 43 commi 1 e 3 T.U. 267/2000

- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;³⁵
 - e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adequata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;³⁶
 - f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni³⁷, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.³⁸
 3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.
 4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

ART. 22

DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.³⁹
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.⁴⁰
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 20. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.⁴¹

ART. 23

³⁵ art. 43 comma 2 T.U. 267/2000
³⁶ art. 39 comma 4 T.U. 267/2000
³⁷ art. 82 comma 2, T.U. 267/2000
³⁸ art. 38 comma 2 T.U. 267/2000
³⁹ art. 38 comma 8 T.U. 267/2000
⁴⁰ art. 141 comma 1 lett. b) punto 3) del T.U. 267/2000
⁴¹ art. 45 T.U. 267/2000

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui che, nelle elezioni amministrative comunali, ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO⁴²

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

CAPO III° - COMMISSIONI

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposita delibera di nomina.
4. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 26

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.⁴³
2. Con apposita delibera di nomina vengono stabiliti la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 27

COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposita delibera di nomina.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

⁴² art. 38 comma 3 e art. 39 comma 4 T.U. 267/2000

⁴³ art. 44 comma 2 T.U. 267/2000

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE
ART. 28
LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.⁴⁴
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.⁴⁵
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.⁴⁶
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto⁴⁷
5. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del comune⁴⁸.
6. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio⁴⁹.

ART. 29
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
 - a) dal sindaco, che la presiede;
 - b) da massimo quattro assessori, fra cui un vice sindaco.⁵⁰Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco.⁵¹ Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

ART. 30
ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.

⁴⁴ art. 48 commi 1 e 2 T.U. 267/2000

⁴⁵ art. 48 comma 2 e art. 151 comma 6 T.U. 267/2000

⁴⁶ art. 48 comma 2 T.U. 267/2000

⁴⁷ art. 48 comma 2 T.U. 267/2000

⁴⁸ art. 6 comma 2 TU 267/2000

⁴⁹ art 48 comma 3 TU 267/2000

⁵⁰ art. 47 commi 1 e 2 T.U. 267/2000, art. 2 comma 185 legge 191/2009, art. 16 comma 17 DL 138/2011 conv in legge 148/2011

⁵¹ art. 47 comma 4 T.U. 267/2000 gli assessori esterni non sono obbligatori, lo statuto può prevederli e stabilirne il numero. E' opzionale anche la scelta di escludere tali assessori dalla carica di vice sindaco, tuttavia se si opera tale scelta e contemporaneamente è stato deciso di attribuire al sindaco la presidenza del consiglio comunale, si dovrà adeguare l'art. 17 non prevedendo il vice sindaco, se assessore esterno, quale sostituto del sindaco per le funzioni di presidente del consiglio.

ART. 31
DURATA IN CARICA

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.⁵²
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

ART. 32
SFIDUCIA

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.⁵³
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.⁵⁴ A tal fine vota anche il Sindaco.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.⁵⁵
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.⁵⁶
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario a' sensi delle leggi vigenti.⁵⁷

ART. 33
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.⁵⁸
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

ART. 34
FUNZIONAMENTO

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.⁵⁹
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del

⁵² art.53 commi 1 e 4 T.U. 267/2000

⁵³ art. 52 comma 1 T.U. 267/2000

⁵⁴ art. 52 comma 2 T.U. 267/2000

⁵⁵ art. 52 comma 2 T.U. 267/2000

⁵⁶ art. 52 comma 2 T.U. 267/2000

⁵⁷ art. 52 comma 2 T.U. 267/2000

⁵⁸ art. 46 comma 4 T.U. 267/2000

⁵⁹ art. 48 comma 1 T.U. 267/2000

giorno della seduta.⁶⁰

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

CAPO V° - SINDACO

ART. 35 IL SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.⁶¹
2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.⁶²
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

ART. 36 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;⁶³
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;⁶⁴
 - c) impartisce direttive al segretario comunale, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il sindaco:
 - a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione⁶⁵;
 - b) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza⁶⁶;
 - c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;⁶⁷
 - d) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

⁶⁰ art. 50 comma 2 T.U. 267/2000

⁶¹ art. 50 commi 1 e 2 T.U. 267/2000

⁶² art. 54 T.U. 267/2000

⁶³ art. 50 comma 2 T.U. 267/2000 vedi però anche art. 6 comma 2 stesso T.U.

⁶⁴ art. 50 comma 1 T.U. 267/2000

⁶⁵ art. 46 comma 2 TU 267/2000

⁶⁶ Non previsto da nessuna norma, ma nemmeno vietato; è un'opzione molto sentita nei piccoli Comuni soprattutto dopo l'ultima riduzione del numero degli assessori.

⁶⁷ art. 50 comma 8 T.U. 267/2000

- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
- f) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;⁶⁸
- g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;⁶⁹
- h) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- i) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;⁷⁰
- j) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
- k) adotta le ordinanze previste dalla legge;⁷¹
- l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;⁷²
- m) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali⁷³ e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;⁷⁴
- n) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.⁷⁵

ART. 37 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) impartisce direttive al servizio di polizia municipale vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

ART. 38 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:

- a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;

⁶⁸ art. 34 comma 1 T.U. 267/2000

⁶⁹ art. 11 comma 1 legge 241

⁷⁰ art. 8 comma 3 T.U. 267/2000 ove previsto statutariamente l'istituto

⁷¹ es. art. 117 comma 1 dec. leg.vo 112/98

⁷² art. 50 comma 7 T.U. 267/2000

⁷³ art. 99 comma 1 T.U. 267/2000

⁷⁴ art. 100 comma 1 T.U. 267/2000

⁷⁵ art. 4 comma 1 dec leg.vo n. 165/2001

- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 39

ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI⁷⁶

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo:
 - a) sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.
3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

ART. 40

FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.⁷⁷
2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.⁷⁸
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.

ART. 41

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale

⁷⁶ Art. 54 TU 267/2000

⁷⁷ art. 53 comma 2 T.U. 267/2000 e art. 54 comma 8

⁷⁸ art. 53 comma 1 T.U. 267/2000

e la contestuale nomina di un commissario.⁷⁹

- 2 Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 42

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.⁸⁰
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.⁸¹
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 43

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.⁸²
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.⁸³

ART. 44

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale:⁸⁴
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

ART. 45

RESPONSABILI DEI SERVIZI

⁷⁹ art. 53 comma 3 T.U. 267/2000

⁸⁰ art. 89 comma 1 T.U. 267

⁸¹ Art. 4 comma 1 dec lgs 165/2001

⁸² art. 99 comma 1 T.U. 267

⁸³ art. 10 dpr n. 465 del 4.12.1997

⁸⁴ art. 97 commi 2 e 4 T.U. 267

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

ART. 46 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.⁸⁵

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

ART. 47 SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità⁸⁶.
2. La gestione dei servizi privi di rilevanza economica, ferme restando, le disposizioni previste per i singoli settori, può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società di capitali o partecipate dal comune;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali, del tempo libero e delle collaborazioni nell'organizzazione delle attività fieristiche non aventi rilevanza economica anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipare.
5. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
6. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea⁸⁷.

⁸⁵ art. 110 comma 1 T.U. 267

⁸⁶ Art. 112 del d. lgs 267/2000

⁸⁷ Art. 113 e segg del d. lgs 267/2000

ART. 48
GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare, il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 49
CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.⁸⁸

ART. 50
AZIENDA SPECIALE

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.⁸⁹
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.⁹⁰
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.⁹¹
5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

⁸⁸ l'ultima parte del comma 3 del presente articolo è stata inserita a seguito dei rilievi formulati dal Co.Re.Co. in sede di esame dello statuto predisposto per il precedente adeguamento normativo.

⁸⁹ art. 114 comma 1 T.U. 267

⁹⁰ art. 114 comma 3 T.U. 267

⁹¹ art. 114 comma 3 T.U. 267

7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.⁹²
8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.⁹³
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.⁹⁴
10. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

ART. 51 ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi, strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.⁹⁵
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.⁹⁶
3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 50.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.⁹⁷
6. Il consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.⁹⁸
7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 52 SOCIETÀ DI CAPITALI

1. — Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, il comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali, con l'intervento di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore.⁹⁹

⁹² art. 114 comma 4 T.U. 267

⁹³ art. 114 comma 6 T.U. 267

⁹⁴ art. 114 comma 7 T.U. 267

⁹⁵ art. 114 comma 2 T.U. 267

⁹⁶ art. 114 commi 3 e 5 T.U. 267

⁹⁷ art. 114 comma 4 T.U. 267

⁹⁸ art. 114 comma 6 T.U. 267

⁹⁹ Art. 3, comma 27 della legge 244/2007 e art. 14 comma 32 del DL 78/2010

TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 53 PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.¹⁰⁰
2. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 54 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.¹⁰¹
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.¹⁰²
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.¹⁰³

ART. 55 CONSORZI

1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi¹⁰⁴, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici,¹⁰⁵ approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.¹⁰⁶

¹⁰⁰ art. 4 comma 4 TU 267/2000

¹⁰¹ art. 30 commi 1 e 4 TU 267/2000

¹⁰² art. 30 comma 2 TU 267/2000

¹⁰³ art. 30 comma 1 TU 267/2000

¹⁰⁴ art. 2 comma 186 lett. e) legge n. 191/2009

¹⁰⁵ art. 31 comma 1 TU 267/2000

¹⁰⁶ art. 31 commi 2 e 3 TU 267/2000

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
 - c) il presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.
5. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio¹⁰⁷.

ART. 56 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.¹⁰⁸
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.¹⁰⁹
3. Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.¹¹⁰
4. Qualora l'accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.
6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 57 ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

¹⁰⁷ art. 31 comma 6 TU 267/2000
¹⁰⁸ art. 34 comma 1 TU 267/2000
¹⁰⁹ art. 34 comma 3 TU 267/2000
¹¹⁰ art. 34 comma 4 TU 267/2000

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.¹¹¹
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
3. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.¹¹²

ART. 58

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.¹¹³
2. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
3. In generale può concludere convenzioni di collaborazione organizzativa con le singole associazioni od organizzazioni di volontariato

ART. 59

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
 - b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
 - c) avere almeno dieci soci;
 - d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente;
 - e) assenza di fini di lucro;
 - f) elettività e gratuità delle cariche elettive;

¹¹¹ art. 8 comma 1 TU 267/2000

¹¹² art. 8 comma 5 TU 267/2000

¹¹³ art. 8 comma 1 TU 267/2000

- g) gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti;
- h) avere sede ed operare nel territorio comunale.

CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 60 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.¹¹⁴
2. Il sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

ART. 61 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
 2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
 3. Anche qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno 300 cittadini iscritti alle liste elettorali.
 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
- 1 Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
 - 2 Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

ART 62 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

ART. 63 DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.¹¹⁵

¹¹⁴ art. 8 comma 3 TU 267/2000

¹¹⁵ art. 8 comma 2 TU 267/2000

CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 64 REFERENDUM

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.¹¹⁶
2. Sono esclusi dal referendum:
 - a) lo statuto comunale;
 - b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
 - d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) dal 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.¹¹⁷

ART. 65 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.¹¹⁸

ART. 66 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale.

¹¹⁶ art. 8 comma 3 TU 267/2000 istituto facoltativo

¹¹⁷ art. 8 comma 4 TU 267/2000

¹¹⁸ il comma 3 è stato introdotto a seguito dei rilievi formulati dal Co.Re.Co. in ordine alla precedente stesura.

ART. 67
CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco può promuovere forme di consultazione¹¹⁹ della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 68
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.¹²⁰
2. Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale, debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini, lo statuto e i regolamenti comunali.

ART. 69
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.¹²¹
2. Il regolamento inoltre:
 - a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;¹²²
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;¹²³
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.¹²⁴
3. Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

¹¹⁹ art. 8 comma 3 TU 267/2000
¹²⁰ art. 10 comma 1 TU 267/2000
¹²¹ art. 10 comma 2 TU 267/2000
¹²² art. 10 comma 2 TU 267/2000
¹²³ art. 10 comma 2 TU 267/2000
¹²⁴ art. 10 comma 3 TU 267/2000

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, il sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

ART. 70 AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.¹²⁵
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.¹²⁶

TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO

ART. 71 DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di difensore civico comunale, al difensore civico della provincia¹²⁷.
2. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.¹²⁸
3. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
4. Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

TITOLO VIII° - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72 DEMANIO E PATRIMONIO

¹²⁵ art. 9 comma 1 TU 267/2000

¹²⁶ art. 9 comma 2 TU 267/2000

¹²⁷ Art. 2 comma 186 della legge n. 191/2009

¹²⁸ Art. 11 e 127 TU 267/2000

1. Le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari sono disciplinati con apposito atto.

ART. 73 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.¹²⁹
2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

ART. 74 CONTROLLI INTERNI

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni¹³⁰, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 75 AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 64 dello statuto.
3. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale o dalla giunta ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

¹²⁹ art. 152 commi 1, 3 e 4 TU 267/2000

¹³⁰ Art.147 TU 267/2000

ART. 76
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 77
ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi¹³¹ e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.¹³²
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.

¹³¹ art. 6 comma 5 TU 267/2000

¹³² art. 6 comma 5 TU 267/2000

INDICE ARTICOLI

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Territorio
- Art. 3 Simboli ufficiali e loro utilizzo
- Art. 4 Albo pretorio
- Art. 5 Rapporti con regione, provincia e altri enti
- Art. 6 Funzioni
- Art. 7 Sviluppo sociale
- Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio
- Art. 9 Sviluppo economico
- Art. 10 Funzione del Comune in materia di fiere e mercati

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 11 Organi del comune

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 12 Elezione, composizione e durata del consiglio comunale
- Art. 13 Funzioni
- Art. 14 Attribuzioni
- Art. 15 Prima seduta del consiglio comunale
- Art. 16 Documento programmatico di mandato
- Art. 17 Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 18 Presidenza del consiglio comunale

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 19 I consiglieri comunali
- Art. 20 Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 21 Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 22 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali
- Art. 23 Consigliere anziano
- Art. 24 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo

CAPO III° - COMMISSIONI

- Art. 25 Commissioni consiliari
- Art. 26 Commissioni d'indagine
- Art. 27 Commissioni comunali

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE

- Art. 28 La giunta comunale
- Art. 29 Composizione e presidenza
- Art. 30 Anzianità degli assessori
- Art. 31 Durata in carica
- Art. 32 Sfiducia
- Art. 33 Cessazione di singoli assessori
- Art. 34 Funzionamento

CAPO V° - SINDACO

- Art. 35 Il sindaco

- Art. 36 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 37 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 38 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 39 Attribuzioni per le funzioni statali
- Art. 40 Funzioni sostitutive
- Art. 41 Dimissioni del sindaco

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Art. 42 Principi e criteri direttivi
- Art. 43 Segretario comunale
- Art. 44 Funzioni del segretario comunale
- Art. 45 Responsabili dei servizi
- Art. 46 Incarichi esterni

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 47 Servizi pubblici
- Art. 48 Gestione in economia
- Art. 49 Concessione a terzi
- Art. 50 Azienda speciale
- Art. 51 Istituzione
- Art. 52 Società di capitali

TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

- Art. 53 Principi di cooperazione
- Art. 54 Convenzioni
- Art. 55 Consorzi
- Art. 56 Accordi di programma

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 57 Organismi e forme associative di partecipazione
- Art. 58 Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
- Art. 59 Albo comunale delle associazioni e del volontariato

CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

- Art. 60 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 61 Diritto di iniziativa
- Art. 62 Procedure per la proposta di iniziativa
- Art. 63 Diritto di intervento nel procedimento

CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

- Art. 64 Referendum
- Art. 65 Effetti del referendum
- Art. 66 Disciplina del referendum
- Art. 67 Consultazione su atti fondamentali

CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

- Art. 68 Pubblicità degli atti
- Art. 69 Diritto di accesso e di informazione
- Art. 70 Azione popolare

TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO

Art. 71 Difensore civico

TITOLO VIII° - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 72 Demanio e patrimonio

Art. 73 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 74 Controlli interni

TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 Ambito di applicazione e procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 Revisione dello statuto

Art. 77 Entrata in vigore